SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA ---

(N. 933)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1984

Norme in materia di consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche

Onorevoli Senatori. — L'articolo 59 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dispone la riunione obbligatoria in consorzio degli utenti di un corso d'acqua ai fini di una più razionale e proficua utilizzazione delle acque. Il testo unico non dice quale sia la natura giuridica di tali consorzi obbligatori comunemente detti di utilizzazione idrica.

Quando vi siano solo utenze irrigue, la costituzione del consorzio deve avvenire nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica integrale. Solo in tal caso, quindi, è pacificamente riconosciuta al consorzio di utilizzazione idrica la figura giuridica di ente pubblico economico (vedi la sentenza della Cassazione a sezioni unite civili n. 1605 del 25 maggio 1959).

Gli altri consorzi di utilizzazione idrica, che riuniscono obbligatoriamente utenze irrigue e idroelettriche o per qualsiasi altro uso (per esempio, i consorzi dell'Oglio, dell'Adda e del Ticino che utilizzano le acque dei laghi d'Iseo, di Como e Maggiore), a maggior ragione presentano le caratteristiche di enti pubblici economici, sia per la veste giuridica dei consorziati, sia per l'attività, di tipo imprenditoriale, volta all'erogazione di un servizio.

Ma una dichiarazione esplicita in tal senso manca nel testo unico sulle acque, sicchè resta indefinita la natura giuridica dei consorzi di utilizzazione idrica, con riflessi negativi, in particolare, in ordine alla corretta applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Al fine di rimediare a tale lacuna si presenta il seguente disegno di legge. 1X LEGISLATURA — DIȘEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche, comunque costituiti per le finalità di cui all'articolo 59 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono enti pubblici economici.

Qualsiasi disposizione in contrario è abrogata.